

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO (PG) E L'ASL BT PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, 160 POSTI A TEMPO INDETERMINATO – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – CAT. D

Premesso che:

- l'art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone: *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, n. 4, in materia di programmazione delle assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"*;
- l'art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, a sua volta, dispone: *"in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*,
- l'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone: *"... In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"*,
- l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;
- la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il *"previo accordo tra le amministrazioni interessate"*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *"alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo"*, che concettualmente *"implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo"* (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

Preso atto della nota prot. n. 0072335/2023 del 19/12/2023 del Comune di Città di Castello, acquisita in pari data al n. 0093623 del protocollo generale dell'azienda, avente ad oggetto *"Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n.5 posti a tempo pieno ed indeterminato vari profili professionali e di n.1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e determinato, per la durata di 2 anni, per attività connesse all'attuazione del PNRR. Richiesta disponibilità utilizzo graduatoria."*;

Dato atto che il Comune di Città di Castello, non è tra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo tra le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Puglia per l'utilizzo delle graduatorie;

Ritenuto necessario addivenire alla definizione di specifico accordo per l'utilizzo della graduatoria finale del Concorso unico regionale, per titoli ed esami, 160 posti a tempo indeterminato – collaboratore amministrativo professionale – cat. D, approvata con deliberazione della Direttrice generale ASL BT n.140 del

20/10/2023 e successive di rettifica n.215 del 01/02/2023 e n.593 del 06/04/2023, ai sensi dell'art.3, comma 61 della L. 350/2003;

Premesso tutto quanto sopra detto quale parte integrante e sostanziale di questa convenzione, approvata dal Comune di Città di Castello con Determinazione dirigenziale n.135 del 09/02/2024.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

L'anno 2024, il giorno dodici del mese di febbraio,

TRA

Il Comune di Città di Castello, P.IVA 00372420547, con sede legale in Piazza Venanzio Gabriotti, 1, nella persona del Dirigente Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane Dott.ssa Gigliola Del Gaia, domiciliata per la carica presso il Comune di Città di Castello;

E

L'ASL BT, C.F. 90062670725 e P.I. 06391740724, legalmente rappresentata dalla Direttrice Generale, Dr.ssa Tiziana DI MATTEO.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

L'ASL BT consente al Comune di Città di Castello, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, di utilizzare la graduatoria in corso del Concorso unico regionale, per titoli ed esami, 160 posti a tempo indeterminato – collaboratore amministrativo professionale – cat. D, approvata con deliberazione della Direttrice Generale ASL BT n.140 del 20/01/2023 e successive di rettifica n.215 del 01/02/2023 e n.593 del 06/04/2023, per *“l'assunzione di funzionari Amministrativi a tempo indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”*.

ART. 2 ATTINGIMENTO

L'utilizzo della graduatoria di cui all'art.1 da parte del Comune di Città di Castello è regolata come segue:

il Comune di Città di Castello ha facoltà di interpellare i candidati posti utilmente in graduatoria che non abbiano sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato con le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, IRCSS Pubblici del SSR, aderenti al concorso di cui all'art.1 o il primo concorrente dopo quelli assunti dalle Aziende citate, a conoscenza dell'ASL BT, sulla scorta delle comunicazioni di assunzione pervenute all'ASL BT dalle Aziende interessate, in applicazione delle deliberazioni della Direttrice Generale ASL BT n. 140/2023, N. 215/2023 e n. 593/2023;

in caso di diniego da parte dell'interessato, il Comune di Città di Castello procederà a scorrere la graduatoria fino ai primi due candidati che daranno la propria disponibilità ad essere assunti;

il candidato inserito in graduatoria ha la facoltà di rinunciare all'assunzione presso il Comune di Città di Castello, senza perdere la propria posizione nella graduatoria di ASL BT;

il candidato, con la stipulazione del contratto, perde definitivamente il proprio diritto all'assunzione per eventuale utilizzo/scorrimento della graduatoria di cui trattasi.

ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO

L'idoneo di cui alla graduatoria dell'ASL BT, che accetti di essere assunto dal Comune di Città di Castello, sarà chiamato alla stipula del contratto individuale di lavoro con il suddetto Comune, a cui resta in capo l'espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all'assunzione di personale, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti della normativa vigente.

Il Comune di Città di Castello è tenuto a comunicare tempestivamente all'ASL BT, il/i nominativo/i del/i candidato/i assunto/i.

L'ASL BT continuerà a detenere e gestire la graduatoria e aggiornerà la stessa con i nominativi dei candidati assunti.

L'ASL BT, qualora avesse la necessità di reclutare personale con il profilo di Collaboratore Amministrativo, ha in ogni caso il diritto di utilizzare la graduatoria con priorità rispetto al Comune di Città di Castello.

Art. 4 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce l'oggetto e la finalità.

Art. 5 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché delle disposizioni di legge in materia.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.

La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art.25 e ss.mm.) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art.109).

Per il Comune di Città di Castello

Dott.ssa Gigliola Del Gaia _____
Dirigente Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane Dott.ssa Gigliola Del Gaia

Per ASL BT

